

**Sentenza:** 8 febbraio 2023, n. 51

**Materia:** bilancio; contabilità; debiti fuori bilancio

**Parametri invocati:** art. 117, secondo comma, lett. e), Costituzione; “principio applicato 9.1” dell’Allegato 4/2 art. 3 e del d.lgs. 118/2011 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), come norme interposte

**Giudizio:** Legittimità costituzionale in via principale

**Ricorrente:** Presidente del Consiglio dei ministri

**Oggetto:** Art. 1 della L.R. Molise 25 marzo 2022, n. 4 (Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell’art. 73, lettera e), del d.lgs. 118/2011, relativi al rimborso ai Comuni del saldo delle spese sostenute per il rinnovo del Consiglio regionale 2011)

**Esito:**

- 1) illegittimità costituzionale dell’art. 1 della legge della Regione Molise 25 marzo 2022, n. 4;
- 2) inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 della legge reg. Molise n. 4 del 2022, promossa in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, in relazione al principio contabile applicato, di cui al paragrafo 9.1 dell’Allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

**Estensore nota:** Enrico Righi

**Sintesi:**

Il Presidente del Consiglio dei ministri impugna la disposizione in epigrafe, che provvede al riconoscimento di un debito fuori bilancio (nella specie le somme anticipate dai comuni per l’organizzazione delle elezioni regionali del 2011), dando copertura ai relativi oneri nell’ambito del bilancio di previsione del 2021. La legge regionale è del marzo 2022.

Ne scaturisce una breve pronuncia, di cui si fornisce sommariamente conto.

Il Governo ricorrente si appunta sul fatto che dare copertura ad un debito fuori bilancio, reperendo i fondi nel bilancio di previsione di un esercizio già interamente decorso sarebbe contrario al principio di annualità del bilancio, di cui all’articolo 3 del d.lgs. 118/2011, normativa base per la contabilità delle regioni ed espressione, nel contempo, della competenza esclusiva dello Stato in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici.

L’esecutivo richiama anche il principio applicato relativo ai debiti fuori bilancio di cui all’Allegato 4/2 del medesimo d.lgs. 118/2011.

Preliminarmente, la Corte dichiara l’inammissibilità di questa seconda censura, in quanto incentrata non su un presunto vizio della legge regionale, bensì sull’atto di impegno di spesa, che ha preceduto (irritualmente) l’approvazione della legge.

L’esame del merito delle censure prosegue con la presunta violazione del principio di annualità del bilancio, che la Corte ritiene sussistente. Sia in base all’articolo 73, comma 3, del d.lgs. 118/2011, sia in base alla propria giurisprudenza (sentenze 197/2019, 106, 156, 226 del 2021) ricorda la Corte come, una volta riconosciuto con legge un debito fuori bilancio, l’individuazione dei mezzi di copertura debba essere contestuale, oltre che rivestire i caratteri della congruità ed attendibilità.

In particolare, la contestualità della sua individuazione rispetto al riconoscimento del debito fuori bilancio impone che le risorse siano reperite nell’esercizio in corso, o meglio nel bilancio di previsione che gestisce l’esercizio nel quale la spesa è introdotta.

Costatato che la norma impugnata, che riconosce la legittimità del debito è del marzo 2022, ma individua le coperture nell’ambito del bilancio di previsione 2021, risulta agevole la rilevazione

del contrasto con il principio di annualità del bilancio, di cui al decreto legislativo 118/2011.

Per il tramite della normazione primaria interposta, la Corte rileva la violazione della competenza esclusiva statale in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici, di cui al secondo comma, lett. e), dell'articolo 117 della Costituzione.

La norma impugnata viene dunque dichiarata costituzionalmente illegittima e alla Regione Molise viene fatto monito di provvedere nuovamente al riconoscimento del debito fuori bilancio, considerando che si tratta di somme anticipate dai comuni del territorio oltre dieci anni prima.